

## AS1256 - SERVIZI DI LINEA INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE

Roma, 15 gennaio 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione  
ed i servizi informativi e statistici

Direzione Generale per il trasporto statale e per l'intermodalità

In data 9 dicembre 2015 è pervenuta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i servizi informativi e statistici-Direzione Generale per il trasporto statale e per l'inter-modalità (di seguito MIT).

La richiesta di parere del MIT trae origine da un esposto inviato al MIT da un operatore autorizzato allo svolgimento del servizio di linea interregionale, nel quale si lamenta la politica tariffaria posta in essere da alcuni nuovi operatori esteri, che non applicherebbero una tariffa fissa ma un prezzo variabile in base al giorno del viaggio ed alla disponibilità dei posti. Questa variabilità tariffaria, secondo l'impresa che si è rivolta al MIT, creerebbe "disagi concorrenziali" alle imprese concorrenti che invece "applicano severamente le tariffe pubblicate sulla loro licenza".

Nella richiesta di parere inviata all'Autorità il MIT sottolinea che l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di linea interregionali viene rilasciata dal Ministero previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 285/2015 e che si tratta di servizi esercitati in autonomia di impresa, senza contributi pubblici e senza alcun contingentamento<sup>1</sup>. Nell'attuale sistema autorizzatorio i prezzi sono decisi autonomamente dalle imprese, che li riportano in allegato all'autorizzazione. Ciò premesso, il MIT chiede all'Autorità un parere con riferimento alla "legittimità delle metodologie di determinazione dei prezzi" adottate da alcuni nuovi operatori autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali, i quali applicano forti riduzioni rispetto ai prezzi riportati nell'autorizzazione "nella quale sono indicati i prezzi massimi nonché lo sconto massimo applicabile".

L'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere alcune considerazioni limitatamente alle questioni concorrenziali inerenti la legittimità delle metodologie di determinazione dei prezzi oggetto della richiesta di parere. In via preliminare, vale ricordare che il D.Lgs. n. 285/2005 *Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale* ha liberalizzato il mercato dei servizi di trasporto di linea su gomma interregionali, con pieno effetto dal 1° gennaio 2014<sup>2</sup>. Per accedere al mercato è sufficiente il possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del D.Lgs. n. 285/2005, il quale, correttamente, non fa riferimento alcuno alla necessità di approvare preventivamente i prezzi, trattandosi di un servizio pienamente liberalizzato.

Per il trasporto di linea su gomma interregionale, dunque, la normativa vigente prevede esclusivamente che i prezzi siano prestabiliti e, secondo quanto affermato dallo stesso MIT, nell'autorizzazione "sono indicati i prezzi massimi nonché lo sconto massimo applicabile". Nulla è invece disposto dalla normativa con riguardo all'articolazione delle politiche di prezzo da parte degli operatori, i quali sono liberi di fissare il livello e la frequenza degli sconti e di stabilire prezzi diversi in funzione dei giorni o del fattore di riempimento dei mezzi o di altre variabili. La metodologia applicata dai nuovi operatori attivi nel mercato dei servizi di linea su gomma interregionali, oggetto della richiesta di parere, appare infatti ispirata ad un principio di gestione dinamica delle tariffe orientata alla massimizzazione dei ricavi, che è lo stesso principio su cui si fondano le politiche di prezzo adottate nella generalità dei mercati dei servizi di trasporto persone liberalizzati (ad esempio nel trasporto aereo, o marittimo o nel trasporto ferroviario sulla rete ad alta velocità, ecc.) o anche in diversi mercati legati all'attività turistica (es. prenotazione hotel). Di più, trattandosi di un mercato liberalizzato, ogni eventuale vincolo normativo o regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese sarebbe in aperto contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza.

<sup>1</sup> [Il MIT ricorda altresì che anche la Commissione europea ha da tempo sancito l'assenza di obblighi di servizio pubblico, inclusi gli obblighi tariffari, in relazione a tale tipologia di servizi. Il riferimento è alla decisione della Commissione del 2 ottobre 2013 *Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) - Italia Compensazione di Simet SpA per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 (in quel periodo il trasporto di linea interregionale in Italia era ancora in regime concessorio).*]

<sup>2</sup> [Fino al 31 dicembre 2013 era previsto un regime transitorio, in virtù del quale potevano essere autorizzati solo servizi per nuove tratte. L'art. 2, comma 1 del citato decreto definisce come servizi di linea o servizi automobilistici interregionali di competenza statale quei "servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti [...]".]

Simili politiche tariffarie potrebbero essere potenzialmente suscettibili di ledere la concorrenza solo nell'ipotesi in cui fossero praticate da un operatore in posizione dominante e risultassero talmente aggressive da non essere replicabili da un concorrente altrettanto efficiente, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 e/o dell'articolo 102 TFUE. Al contrario, la metodologia di determinazione delle tariffe adottata dai nuovi operatori entrati nel mercato dei servizi di linea su gomma interregionali, metodologia su cui verte la richiesta di parere, per le ragioni sopra esposte, appare del tutto lecita.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate dall'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*